

Capo 1

FINALITÀ'

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo, i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza ed imparzialità.

Articolo 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che gli stessi si riferiscono.

Articolo 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 92 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n° 19/L, degli Enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 98 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n° 19/L.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Articolo 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II

PROCEDURE

Articolo 6

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Ad avvenuta esecutività del Bilancio medesimo i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano istanza di contributo corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
- b) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 55/90 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dichiarazione di utilizzo del contributo, per la verifica dei presupposti di esecuzione o di assoggettazione a ritenuta fiscale e verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.

2. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, la Giunta comunale provvede alla concessione del contributo. Il pagamento dello stesso, nel caso di spese di investimento/acquisto di beni strumentali, deve essere effettuato dietro ulteriore presentazione delle note, fatture, contabilità e simili, attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti. Il pagamento dei contributi è in ogni caso subordinato alla presentazione di documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese per cui è concesso il contributo.

3. Gli Enti, le Associazioni ed i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinare annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio di previsione annuale, presentato entro il 31 agosto di ogni anno le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo con l'indicazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

Capo III

SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) culturale ed educativo;
- b) sportivo e ricreativo;
- c) sociale;
- d) sviluppo turistico ed economico (es. Comitato Turistico Locale);
- e) culto pubblico;
- f) volontariato per la protezione civile (es. Corpo VV.FF. ecc.).

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Articolo 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti vari, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e successive modificazioni.

3. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 9

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente art. 6, dal programma dettagliato della manifestazione od iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad una Associazione od istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. Associazione Invalidi, Sordomuti, ecc.), la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente art. 6, su semplice richiesta, oltre alla dichiarazione di cui al punto c) e d) del medesimo articolo.

Articolo 10

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 9, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 8, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni,

iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle amministrazioni per le quali viene concesso;

per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ATTIVITÀ' CULTURALI ED EDUCATIVE

Articolo 12

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia e dell'obbligo;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali nell'ambito del territorio comunale;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Articolo 13

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, oppure, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali, attrezzature in conformità alle previsioni normative vigenti.

Capo VII

ATTIVITÀ' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Articolo 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani ed utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive armatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, od a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori ad impianti di strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

Capo VIII

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 15

1. Il Comune, quale ente esponentiale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronato-dipendenti, associazioni varie, ecc.)

2. Gli interventi del Comune in questo settore, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, sostegno, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

3. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma.
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

4. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte degli Enti istituzionali preposti, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno fino alla concorrenza della disponibilità sull'apposito fondo.

5. A tal fine sono affidate all'economo comunale i compiti di coordinamento e collaborazione con gli operatori comprensoriali sul

territorio per individuare situazioni di emarginazione e bisogno sociale, nelle quali sia opportuno intervenire anche economicamente.

6. Data l'esiguità delle disponibilità finanziarie e la marginalità delle competenze non si ritiene opportuno dettare criteri generali per l'erogazione dei sussidi, ritenendo sufficiente l'attenzione alle situazioni, vicende e circostanze di singoli e di famiglie. Il fondo può essere usato anche, ma non prioritariamente, per contribuire all'attività ritenuta particolarmente utile da parte di gruppi e enti locali che operano nel sociale.

7. L'economo comunale può rilasciare buoni spesa da presentare a negozi ed esercizi pubblici locali per la somministrazione di generi di prima necessità, a favore di bisognosi, anche non residenti, nei casi particolari da valutare di volta in volta, in cui non sia consentito ogni indugio e non siano consentite le normali procedure di spesa. I buoni non devono superare la somma di Lire 100.000.= per intervento e la complessiva somma di Lire 1.000.000.= all'anno. Le fatture dei negozianti, complete dei buoni emessi e vistate dall'economo comunale sono pagate dalla Giunta comunale con la procedura delle spese a calcolo, se non vi provvede l'economo stesso.

8. Sono esclusi interventi di assistenza e sicurezza sociale rientranti per disposizioni normative nell'area di competenza di altri Enti pubblici. In particolare sono fatti salvi gli interventi in materia di assistenza e beneficenza pubblica che, per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti avvengono, per delega della Provincia, in forma associata a cura del Comprensorio di appartenenza, ai sensi della L.R. 12.07.1991, n. 14.

Capo IX

SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO

Articolo 16

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad un numero significativo di aziende operanti nel settore, atte a favorire la promozione dell'agricoltura;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;

e) a contributi annuali a favore dei Comitati Turistici Locali e di altri organismi volontariamente costituitisi per la realizzazione di opere, interventi ed attività particolari esistenti nel territorio comunale, atte a favorire la promozione del turismo.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Capo X

CULTO PUBBLICO

Articolo 17

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:

- a) erogazione derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex-art. 70 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedessi circolare Regione T.A.A. 24.03.1987 n. 7228);
- b) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinate alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 70 T.U.LL.RR.O.C. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. servizio Enti Locali 28.01.1992 n. 3500/632/-R;
- c) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 n. 6607-1/R).

Capo XI

PROTEZIONE CIVILE

Articolo 18

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Consorziale Vigili del Fuoco Volontari di Primiero un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954 n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di una istituzione intercomunale, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta dall'art. 6 del presente Regolamento.

3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo VV.F. ai sensi della citata normativa.

Capo XII

INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 19

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

- a) relazione illustrativa con indicata la finalità;
- b) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi Legge 55/90 (antimafia);
- d) dichiarazione di utilizzo di contributo per individuare i presupposti della ritenuta fiscale.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposita autorizzazione di messa a disposizione.

Articolo 20

1. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, anche con la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei beni e servizi comunali, con le modalità e forme che saranno stabilite nei provvedimenti di concessione in uso.

Capo XIII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Articolo 21

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1993.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuibili nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Articolo 22

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

- d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza norma regolamentare).

Articolo 23

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone di quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame della Giunta provinciale di Trento diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.
